



Comune di Ponte San Nicolò
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA
DELLE INFORMAZIONI
SUI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE
ELETTIVE E DI GOVERNO**

approvato con atto di C.C. n. 33 del 30.09.2013

in vigore dal 19 ottobre 2013

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO **PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI** **SUI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2013)

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza delle informazioni sui titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e degli artt. 1, 2, 3 e 4 della Legge 441/1982.
2. Sono titolari di cariche pubbliche elettive il Sindaco e i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
3. Ai fini del presente regolamento, i titolari di cariche pubbliche elettive e i titolari di cariche di governo sono denominati "amministratori".
4. L'Ufficio Segreteria del Comune cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento, in seguito alla convalida degli eletti o successiva surroga o all'accettazione della nomina.
5. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

Art. 2 – Obblighi per gli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso l'Ufficio Segreteria il proprio curriculum vitae, da cui si evinca la professione o l'occupazione al momento dell'assunzione della carica ed una dichiarazione concernente:
 - a) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti;
 - b) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi spettanti.
2. Gli amministratori sono tenuti a presentare la dichiarazione entro 3 (tre) mesi dalla convalida degli eletti o successiva surroga o dall'accettazione della nomina.
3. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere effettuato per ogni anno di durata del mandato. A tal fine il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
4. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere infine effettuato al termine del mandato, entro 3 (tre) mesi dalla cessazione della carica. I dati di cui al comma 1 restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato elettivo.
5. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti sono rese con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Art. 3 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L'Ufficio Segreteria del Comune cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere acquisite al protocollo generale del Comune.

3. L'Ufficio Segreteria provvede a compilare un apposito prospetto riepilogativo in cui sono riportati tutti i dati dichiarati da ciascun amministratore, sulla base delle dichiarazioni acquisite e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
4. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 deve essere pubblicato sul sito internet del Comune, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente" ed è direttamente accessibile da chiunque.
5. Il prospetto riepilogativo di cui al comma 3 è inoltre depositato presso l'Ufficio Segreteria ed è liberamente consultabile da chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni

1. Il Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento ed alla irrogazione della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/1981.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Responsabile del Settore Affari Generali invita l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5. La stessa comunicazione è inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile del Settore Affari Generali provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Presidente del Consiglio Comunale, senza l'applicazione di alcuna sanzione.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile del Settore Affari Generali, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Presidente del Consiglio Comunale, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile al Consiglio Comunale.
5. Per le mancate o incomplete dichiarazioni di cui al precedente art. 2 e per il mancato deposito del curriculum, il Responsabile del Settore Affari Generali procederà alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 600,00 (seicento). Le sanzioni saranno raddoppiate in caso di reiterazione dell'inadempimento. La sanzione raddoppiata sarà applicata per ogni ulteriore anno consecutivo di mancato invio della documentazione fino al massimo di € 1.000,00 (mille). L'organo competente a decidere sull'eventuale ricorso alla sanzione amministrativa è il Segretario Generale, secondo le modalità previste dalla Legge 689/1981.

Art. 5 – Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi di comunicazione e pubblicizzazione delle informazioni previste al precedente art. 2 decorrono dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.

REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITÀ E LA TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI
SUI TITOLARI DI CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione	1
Art. 2 – Obblighi per gli amministratori	1
Art. 3 – Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati	1
Art. 4 – Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni	2
Art. 5 – Disposizioni transitorie	2
Art. 6 – Entrata in vigore.....	2